

( N. 19 )

## GIORNALE DI PASSARIANO.

Venerdì 20. Febbrajo 1807. Udine.

## NOTIZIE STRANIERE.

## ITALIA.

Bari 24. Gennajo.

E' giunta in questi ultimi giorni in Molfetta una nave proveniente da Ragusi. Il capitano di essa e l'equipaggio depongono, che quella città gode perfetta tranquillità, che la guernigione francese è numerosa, e che era pubblica la voce di attendersi colà sei mila Turchi, i quali, uniti alle truppe francesi, dovean marciare alla volta delle Bocche di Cattaro, ed impadronirsi di quella città, ove non rimane in questo momento che poca truppa.

Il capitano di altra nave, giunta nel porto di Bisceglie, riferisce esser egli approdato a Lesina, dopo che i russi erano stati costretti ad abbandonarne l'assedio, e che quell'isola avea ricevuto nuovi rinforzi e tali da non poter temere alcun attacco nemico. I russi erano apparecchiati ad abbandonare l'Isolletta di Corsola, la di cui piccola guernigione era già imbarcata. (Gaz. di Gen.)

## GERMANIA.

Bamberga 23. Gennajo.

Secondo una lettera di Thorn, data li 29 dicembre, il maresciallo Bernadotte, dopo essersi unito ai corpi dei marescialli Ney e Bessières, si è diretto sopra Koenigsberg.

Puossi attualmente calcolare il numero delle truppe francesi sia in Polo-

nia, sia nella Germania settentrionale, a 3000. uomini; l'armata de' confederati polacchi è già forte di 400. uomini e s'aumenterà ancor più all'aprirsi della primavera. Tutte queste truppe si rimarranno, durante l'inverno, ne' loro alloggiamenti. Dopo la resa delle fortezze della Slesia tutta l'armata confederata alemanna, che insieme alle truppe sassoni ascenderà a 1000. uomini circa, può di nuovo aggregarsi alla Grande armata. Continui rinforzi arrivano ancora dalla riva sinistra del Reno, in guisa che NAPOLEONE all'incominciare della prossima campagna avrà nel Nord a sua disposizione un'armata di 5000. uomini, colla quale può eseguire i vasti suoi piani, che faranno cangiar volto all'Europa, e le procureranno finalmente una durevole pace.

(Jour. du Comm.)

## AUSTRIA

Vienna 25. Gennajo.

La nostra corte ha intieramente pagate le contribuzioni, che s'era impegnata di pagar alla Francia.

Si dice che il sig. Generale Francese Andreossi, avendo terminata la sua missione, partirà quanto prima per Varsavia.

Le notizie della Turchia dicono che la maggior parte dell'armata russa marcia dalla Moldavia nella Valacchia, lasciando delle guernigioni in tutte le



piazze-frontiere di cui se ne riparano ancora i guasti.

Dicono inoltre, che un corpo di 2000 moscoviti che s'era arrischiato di passar il Danubio, è stato invilupato, e tagliato a pezzi dagli spahis di Paswan-Oglou, senza che ne sia scappato un solo. (*Jour. du Com.*)

I russi che appartengono all'ambasciata della loro nazione nulla negligono per far difendere, e sostener l'opinione, che il Gran-Signore vegga con grande soddisfazione i suoi naturali nemici nel cuore del suo Impero; ma tutte le nuove d'Ungheria fanno menzione di parecchi combattimenti sanguinosi fra i russi e i turchi, che smentiscono tutte coteste voci. (*J. du S.*)

BAVIERA.

Monaco 25. Gennajo.

Un Foglio tedesco dà i dettagli seguenti sul General Kaminski. „Egli è fra tutti i generali russi quello a cui si accordano più cognizioni d'ogni altro nella teoria della sua arte. Suwaroff diceva: Kaminski conosce la guerra, ma la guerra non conosce lui. Io non conosco la guerra, ma sono da essa conosciuto. Riguardo a Soltikof, nè la conosce, nè v'è conosciuto. Petalro, quantunque infatti il General Kaminski non abbia ottenuto una grandissima gloria militare, gli è però impossibile che non siasi acquistata molta esperienza, dopo di aver percorsa una carriera sì lunga nell'armata d'una potenza che è stata continuamente in guerra. Alla morte del Principe Potemkin, fu egli che per ordine di anzianità prese il comando della sua armata. La lettera che scrisse in tal occasione all'Imperatrice Caterina, gli tirò addosso molti disgusti. Esso cominciava con questa frase „avendo preso il comando dell'armata in virtù della mia anzianità ec.“ L'Imperatrice scrisse in margine: „Chi t'ha dato l'ordine?“ Più avanti Kaminski parlava dei disordini che aveva rimarcati nell'armata: L'Imperatrice scrisse di nuovo: „perchè non ne hai tu detto nulla, durante la vita di Potemkin?“ Il risultato fu che Kaminski fu obbligato di dimettersi. Nel 1789, questo generale si distinse nella Bessarabia. La già città di Gogura e i suoi contorni offrono ancora delle tracce terribili della sua presenza. (*J. du S.*)

Augusta 26. Gennajo.

La nostra Città è piena di reclute, che arrivano in folla da tutte le parti della Svevia appartenente alla Baviera.

Si scrive da Vienna, che è arrivato un Corriere spedito dal Sig. Barone di S. Vincenzo. Questo Generale si loda molto dell'accoglienza che ha ricevuto al quartier generale imperiale. L'ambasciatore di Francia continua le sue conferenze col Co. di Stadion.

La Corte di Vienna non tarderà, dicesi, di pubblicare una dichiarazione relativa agli affari della Turchia. Si crede che essa si pronuncerà per la conservazione dell'indipendenza di quest'Impero. (*J. du S.*)

Dalle Frontiere della Russia 7. Gennajo.

Il Governo russo ha ordinato un nuovo reclutamento di due teste sopra 500. I russi vorrebbero organizzare una pospolita, e armar la nobiltà polacca della Lituania, della Volinia, e dell'Ukraina. I generali nominati per comandar questa pospolita sono il Principe Beboradko, nipote dell'antico Ministro, e Alessio Orloff. Questa misura ha prodotto un gran malcontento, e la nobiltà mostra di far una viva resistenza. Parecchie scene violente hanno già avuto luogo, segnatamente a Wilna. Un fuoco segreto cova sotto la cenere in tutto il paese, e non attende che un buon momento per scoppiare.

Il governo ha fatto arrestare molte persone ragguardevoli, e ha minacciato gli altri nobili polacchi della confisca delle loro terre. I russi fanno correre la voce di aver essi battuti i Francesi, e che Benigsen gli ha traditi abbandonando la Vistola, e la Narv. Il Principe Pancration deve comandare in luogo di quel generale, alla di cui mala condotta si attribuisce la ritirata d'un armata, che si diceva trionfante. La Regina di Prussia è attesa a Schisselburg, d'onde si recherà a Peterburgo, dove abiterà il Katarimeri Thal.

Altra del 10. Non v'ha che qualche migliaio d'uomini di truppe in tutta la Volinia, la Podolia, e l'Ukraina. La guernigione di Kioff è forte di 2000. uomini. Si fortifica questa piazza all'infretta. Il general Marsa n'è comandante. V'ha un battaglione d'artiglieria. Si è dato ordine a tutti i proprietari nobili dei 13. cantoni della Kiovia d'armarsi d'una sciabla, e d'una carabina. Essi deporranno quest'armi presso i capitani dei circoli, e saran loro date in caso bisogno. La necessità d'impedir la rivolta dei polacchi, nel caso che sortissero quelle truppe, si dà per motivo d'una tal misura. (*J. du S.*)

## NOTIZIE INTERNE.

N. 2140 Sez. II.

REGNO D'ITALIA.

Udine li 11. Febbrajo 1807.

IL PREFETTO

del Dipartimento di Passariano,

Alla Municipalità di

La esperienza mi ha dovuto convincere, come poco sia conosciuto dalle autorità Comunali il Regolamento del Casermaggio approvato dal Governativo Decreto 6. Giugno 1804. La varietà degli oggetti di amministrazione ch'esso abbraccia, la circostanza di dover scorrere buona parte del medesimo prima di giungere a quanto può interessare l'Abitante, e l'Amministrazione che lo tutela; in una parola quella trascuranza presso che generale per la cognizione delle Leggi più importanti possono essere stati altrettanti motivi dei difetti che sono succeduti, o succedono in questo ramo. Dai primi articoli del Regolamento non avranno forse avvertito gli Amministratori Municipali, che altre disposizioni potesse desso comprendere, le quali riflettessero sulle loro proprie ispezioni.

Egli è perciò che interessato a condurre l'amministrazione a quel punto di regolarità, che

con tanto profitto si sperimenta negli altri Dipartimenti del Regno ho redatto in una istruzione gli stessi articoli del citato Regolamento, che riguardano i diritti, ed obblighi del militare, gli obblighi, ed i diritti dell'abitante, l'intervento delle Municipalità, e quelle altre disposizioni che vi si riferiscono.

Un'ordine diverso ho quindi creduto di tenere per rapporto all'ordinamento degli articoli, e questa variazione è stata suggerita dal desiderio di portare una maggiore chiarezza nella materia.

Vogliano le Amministrazioni Municipali render proficue all'abitante queste mie premure. Si occupino quindi immediatamente della compilazione del ruolo di alloggi di cui sono suscettibili le Case della loro Comune sotto il rapporto di Officiali, e Soldati giusta il modello annesso alle istruzioni. Io ve le interesso quanto so maggiormente, dichiarando loro fino da questo istante, che dovrò tenerle responsabili in faccia all'abitante, ed al Governo di tutti i danni, che dalla loro incuria ne avessero a risultare.

Ho il piacere di salutarla colla massima stima.

(SOMENZARI.)

Il Segr. Gen. Lirutti.

## Segue Istruzione del Regolamento.

Ritenuto il disposto dal Regolamento 6. Giugno 1804. messo in vigore nei nuovi Dipartimenti col Decreto di S. A. I. il Principe Vice-Re 24. Aprile 1806, a comune notizia delle Municipalità, si pubblicano le seguenti disposizioni desunte dallo stesso Regolamento, ed in ispecie dal Titolo XVII.

Quando si alloggi presso l'abitante.

- Art. (283) 1. Gli Officiali, e Funzionari Militari quando sono in accantonamento, o in distaccamento hanno diritto all'alloggio presso l'abitante. Così pure nelle Piazze di guarnigione dove non sianvi stabilimenti appositi per gli Officiali.
- Art. 322. 2. Anche nelle Piazze di guarnigione ordinaria potendo accadere che comunque sianvi stabilimenti appositi, non permetta il bisogno di alloggiarvi la Truppa, allora ha questa il diritto di essere alloggiata presso l'abitante.
- Art. (285) 3. Anche i sotto Officiali, Soldati, ed altri Impiegati Militari addetti all'armata saranno alloggiati presso l'abitante quando si trovino in distaccamento, od accantonamento, oppure in Piazza di guarnigione dove mancano gli appositi stabilimenti, e dove il Commissario di Guerra coll'intervento dell'Amministrazione Municipale, non abbia potuto ottenere l'affitto di qualche casa, o case proprie a tal uso.
- Art. 316. 4. Le Amministrazioni Municipali nei casi in cui gli abitanti debbono alloggiare la Truppa, e gli impiegati ai diversi servigi della stessa, non potranno mai rifiutarsi di assegnare gli alloggi sopra prescritti.



5. E perchè può pur anche accadere che in una Piazza di guarnigione fosse mestieri di forare i letti mancanti agli stabilimenti militari, così neppure potranno rifiutarsi di provvedere le Caserme dei letti necessarij, in mancanza di quelli, che sono a disposizione del Ministro della Guerra.
6. Le Amministrazioni Municipali sono avvertite dal Commissario di Guerra, e dal Comandante del Corpo del giorno dell'arrivo, del tempo del soggiorno, quando sia prescritto, e della forza della Truppa in Officiali, e Soldati, come pure, onde le Amministrazioni Municipali sieno abilitate a riconoscere gli alloggi, le Scuderie, i Magazzini, letti, ed utensili, che potranno essere loro domandati nelle Piazze di guarnigione, riceveranno dal Commissario di Guerra uno stato dettagliato degli alloggi, e magazzini, di cui sono capaci gli stabilimenti militari, non che dei letti, che vi saranno destinati.
7. Le Amministrazioni Municipali, dietro la presentazione del Foglio di via, e dietro le cognizioni comunicate dal Commissario di Guerra saranno tenute di rilasciare i biglietti d'alloggi per l'abitante.
8. I Biglietti scritti, o stampati nelle due lingue Francese, e Italiana comprenderanno il nome della Contrada, il numero della Casa, il nome del Proprietario, la competenza del Militare, il di lui Reggimento, e Compagnia, e l'indennizzazione corrispondente come dall'unito Modello N. 1.
9. Per facilitare siffatta operazione nella Piazza di Guerra, nei posti militari, nelle Città, e Borghi di guarnigione, ed in tutti i luoghi dove passano Truppe, le Amministrazioni Municipali dovranno fare uno stato giusta il Modello N. 2. di tutti gli stabilimenti, ed alloggi di cui potranno disporre senza restringere di troppo gli abitanti, onde abilitarsi, e procedere ai bisogni istantanei nel caso di passaggio di Truppe, di movimenti impensati, e di circostanze straordinarie.
10. Nel destinare l'alloggio si dovrà aver cura di tenere uniti per quanto sarà possibile in un solo quartiere tutti gli uomini di una Compagnia, come pure i Cavalieri, per quanto si potrà, dovranno essere locati in Scuderie vicino all'alloggio della rispettiva Compagnia.
11. La nota dei Proprietari presso cui è alloggiata la Truppa dovrà tosto dopo essere trasmessa al Comandante della Piazza, ed al Commissario di Guerra.
12. Le Amministrazioni Municipali nello stabilire, e distribuire gli alloggi presso gli abitanti saranno tenuti di non far distinzione di persone, qualunque siano le loro funzioni, e qualità.
13. Invigileranno pure perchè il carico dell'alloggio non cada sempre sugli stessi abitanti, e procureranno di ripartirlo imparzialmente a ciascun abitante per turno.
14. Invigileranno pure perchè gli abitanti non abusino del bisogno degli alloggi nello stabilire il prezzo degli affitti.
15. Pronuncieranno definitivamente qualora insorgano contestazioni tra l'abitante, e l'Ufficiale in punto alla quantità dell'affitto da pagarsi.
- Obblighi dell'Abitante.*
16. La competenza d'alloggio cui hanno diritto di ottenere dall'abitante gli Officiali in guarnigione, accantonamento, e distaccoamento è determinata dall'unito Allegato N. 3. in ragione del rispettivo grado.
17. In caso di Guerra, o concentrazione di Truppa saranno dati agli Officiali di ogni grado od arma gli alloggi necessari pel numero dei Cavalieri che loro sarà particolarmente attribuito dal regolamento di Campagna, e agli impiegati addetti al servizio dell'armata sarà determinata la quantità d'alloggio dal Commissario di Guerra.
18. Sarà pure l'abitante tenuto a prestare le Scuderie per i Cavalieri degli Officiali, e della Truppa, come pure i magazzini di cui le Truppe distaccate, od accantonate potessero abbisognare.
19. E' l'abitante tenuto a somministrare i seguenti effetti,

1. I Letti. Quelli per gli Officiali saranno guerniti di una sopra coperta, di un pagliariccio, di due materassi, o di un solo con un letto di piuma, di un capezzale, di due coperte, e di un pajo di lenzuola da cambiarsi ogni 15 giorni durante l'estate, ed ogni tre settimane durante l'inverno.
2. Oltre il letto vi sarà in camera un tavolo, alcune sedie, un armadio, un comò da chiudersi con chiave, un cappellinaio, o portamantello, un vaso per l'acqua, e due asciugamani da cambiarsi ogni settimana.
3. Le altre stanze che si accordano agli Officiali giusta la rispettiva competenza, e che non sono guernite di letto saranno mobiliate di tavole, scranne, candelieri, ed altri utensili necessarij.
4. I letti da somministrarsi dall'abitante tanto ai sotto-Officiali, e Soldati, quanto ai domestici ed altri impiegati militari saranno composti di un pagliariccio, di un materasso, o di un letto di piuma, di una coperta di lana, di un capezzale, di un pajo di lenzuola da cambiarsi tutti i mesi durante l'inverno, ed ogni tre settimane durante l'estate.
5. La Camera inoltre sarà guernita di due scranne, ed una panca.
- Diritto dell'Abitante.*
10. L'abitante non è tenuto a somministrare agli Officiali Generali, e quelli dello Stato Maggiore, agli Ispettori alle rassegne, ai Commissarij di Guerra, ed altri funzionari militari gli utensili di cucina se non nel caso che fossero in marcia colle Truppe.
11. Non è mai obbligato l'abitante a somministrare agli Individui menzionati nel precedente articolo la legna, e la biancheria da tavola.
12. Non dovrà neppure prestare la piazza al fuoco, nè somministrare candela, od altro lume alla Truppa presso di lui alloggiata quando questa sia in guarnigione, accantonamento, o distaccoamento. Lo dovrà bensì quando sia di transito.
13. Gli abitanti non potranno mai essere sloggati dalla camera, e dal letto dove dormono, non potranno però sotto tal pretesto esimersi dal somministrare alloggi secondo le loro facoltà.
14. A tal effetto qualora alcuno cercasse di sottrarsi dalla prestazione dell'alloggio, vi sarà obbligato dall'Amministrazione Municipale.
15. Gli Officiali, e Funzionarij militari alloggiati presso l'abitante ricevono dal Governo una indennizzazione corrispondente al loro grado, ed alla qualità dell'alloggio loro attribuito dall'Allegato citato all'Articolo 16. Questa indennizzazione è determinata dall'Allegato N. 4.
16. Sono tenuti i detti Officiali, e Funzionarij militari di pagare all'abitante quella quota d'indennizzazione di cui egli conviene coll'abitante, o in difetto tutta intera la indennizzazione.
17. Insorgendo contesa tra l'abitante e l'Ufficiale sulla quantità dell'affitto da pagarsi le Amministrazioni Municipali pronuncieranno definitivamente sulle contestazioni.
18. L'abitante sarà indennizzato dal Ministro della Guerra per le Scuderie prestare ai Cavalieri degli Officiali, e Soldati dei Reggimenti di Cavalleria, ed a quelli degli equipaggi.
19. Gli altri Officiali, e Funzionarij militari pagheranno l'alloggio dei loro Cavalieri colla indennizzazione che percepiscono.
20. Per i locali destinati a Magazzino militare, e che sono di ragione particolare sarà pagato l'affitto per il tempo dell'uso.
21. Ogni qual volta gli abitanti per casi di concentrazione, di accantonamento, o di distaccoamento, o per mancanza degli stabilimenti militari dovranno dare alloggio alla Truppa saranno indennizzati nel modo seguente.
1. Per tutti i sotto-Officiali cioè Ajutante, Maestro di Musica, Tamburo, e Trombetta Maggiore, Sergente Maggiore, Maresciallo d'alloggio in capo, Condottieri e







## REGNO D' ITALIA.

Udine li 15. febbrajo, 1807.

Il Regio Procuratore Generale  
pressoI Tribunali, e Giudici del Dipartimento  
di Passariano

A tutti i Tribunali del Dipartimento.

Sopra rapporto di S. E. il Sig. Ministro dell' Interno, si è degnata l' A. S. I. il Principe Vice-Re con suo Decreto 20. Gennajo p. p. di permettere alle Comuni di escutere dietro abilitazione del rispettivo Prefetto Dipartimentale i proprj debitori morosi in causa di frutti, livelli ec. senza la previa autorizzazione del Governo, necessaria sempre nel caso d' introdurre lite per altre cause, o titoli contenziosi.

Nel portare a notizia per norma, e direzione dei Tribunali tali Supreme dichiarazioni, mi pregio di raffermarmi coi sensi più ingenui del mio leale attaccamento.

ORGNANI.

G. Girardi Segr.

## AVVISO LIBRARIO.

S. E. il Gran-Giudice Ministro della Giustizia sempre intento a perfezionar il sistema totale che abbraccia gli oggetti del suo ministero, ha ultimamente fatto render pubbliche per mezzo delle stampe le Istruzioni generali per l'attivazione del Regolamento sul Notariato. Conoscendo, da quel saggio che è, che nulla va di più importante ed essenziale al buon ordine civile quanto l'evidenza, la precisione, e la veracità degli atti notarili, quindi ne fissò i

principj e le pratiche nel suo Regolamento 17. Giugno, che venne opportunamente diffuso.

Un tal Regolamento, come S. E. si esprime nell'indirizzo ai Regi Procuratori, Tribunali, e Giudici del Regno, „ richiedeva delle norme direttrici alle autorità, che sono incaricate d' ispezioni notarili, onde ottenere specialmente l'uniformità de' metodi in tutto il Regno “.

Le Istruzioni Generali, che annunziamo, bene eseguite, otterranno felicemente l'effetto di coresta necessaria uniformità. Si comprende in esse quanto è necessario per l'interna organizzazione degli archivj, e delle camere di disciplina notarili; e perfezionandosi con ciò l'intelligenza ancora delle disposizioni del Regolamento sovraccitato, quelli tra pubblici Funzionarj, a cui appartiene l'esatta esecuzione delle preaccennate istruzioni, non hanno più nulla a desiderare per l'esercizio inviolabile del loro sacro dovere.

Basta pertanto annunziar queste Istruzioni generali perchè da tutta la Classe Forense se ne senta la necessità di possederle: il che ci affrettiamo d'eseguire dietro agli ordini ricevuti dall'ufficio di questo Regio Procuratore. Si trovano vendibili presso i Fratelli Pecile, Editori di questo Giornale.

Dictionnaire Français anglais de boyer dernière édition 2. Vol. grand in 8. très beau caractère avec la grammaire & le guide pratique pour traduire le français en anglais, à vendre chez MM. Pecile.

Un Viaggiatore partito da Udine li prossimi scorsi giorni per Treviso strada facendo li si è aperto il Baule, ed ha perduto Num. 37. Luigi d'oro; chi li avesse ritrovati, portandoli alla Libreria delli Signori Fratelli Pecile, li sarà usata generosa ricompensa.

Le associazioni al presente Giornale si ricevono al Negozio di Libri de' Fratelli Pecile sotto il Monte di Pietà in Mercanovo.

Il prezzo dell'associazione è di lire 24. di Milano all'anno, (ossieno Italiane 18. e 42. centesimi) cioè lire 12. pur Milanesi (Italiane 9. e 21. centesimi) per ogni semestre anticipato.